
Decreto Legge - 06/12/2011 , n. 201 - Gazzetta Uff. 06/12/2011 , n.284

TESTO VIGENTE

EPIGRAFE

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (in Suppl. ordinario n. 251 alla Gazz. Uff., 6 dicembre, n. 284). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (SALVA-ITALIA) (1)

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 05 gennaio 2012 n. AS901; Circolare Agenzia del Demanio 23 gennaio 2012 n. 2119; Circolare Inps 13 gennaio 2012 n. 3; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 03 febbraio 2012 n. 11/E; Circolare Inps 02 febbraio 2012 n. 10; Circolare CNR 09 febbraio 2012 n. 8/21012; Messaggio INPS 23 febbraio 2012 n. 3204; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 01 marzo 2012 n. 6/E; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 08 marzo 2012 n. 2/2012; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 05 marzo 2012 n. AS913; Circolare Inps 14 marzo 2012 n. 37; Circolare INPDAP 14 marzo 2012 n. 37; Circolare Ministero della Difesa 27 marzo 2012 n. 615992; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 aprile 2012 n. 39/E; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 02 febbraio 2012 n. 1875293; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 17 aprile 2012 n. 1886775; Nota INPDAP 15 maggio 2012 n. 8381; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 maggio 2012 n. 3/DF; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 maggio 2012 n. 16/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 07 giugno 2012 n. 54/E; Circolare Inps 08 giugno 2012 n. 81; Circolare Inps 08 giugno 2012 n. 78; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2012 n. 25/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 02 luglio 2012 n. 28/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 04 luglio 2012 n. 72/E; Circolare Agenzia delle Entrate 05 luglio 2012 n. 29/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 06 luglio 2012 n. 73/E; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 13 luglio 2012 n. AS960; Circolare Inps 18 luglio 2012 n. 99; Circolare Agenzia del Demanio 25 luglio 2012 n. 21584; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 03 agosto 2012 n. 8/2012; Messaggio INPS 09 agosto 2012 n. 13343; Circolare Agenzia del Territorio 07 agosto 2012 n. 2/T; Circolare Agenzia delle Entrate 20 settembre 2012 n. 35/E; Circolare Ministero della Difesa 21 settembre 2012 n. 641278; Messaggio INPS 04 ottobre 2012 n. 16058; Circolare Inps 04 ottobre 2012 n. 119; Circolare Inps 17 ottobre 2012 n. 122; Circolare Inps 25 ottobre 2012 n. 126; Messaggio INPS 05 novembre 2012 n. 17897.

TITOLO III

Titolo III

Consolidamento dei conti pubblici

CAPO III

Capo III

Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

Art.21

Soppressione enti e organismi

Art. 21

1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione (1).

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi [alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e] sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza (2).

2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS (3).

3. L'Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata.

4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile 2012 (4).

5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti:

a) in considerazione dell'incremento dell'attività dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.

6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014, promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.

10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione.

11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro il 30 settembre 2012 al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Fino al decorso del termine di cui al primo periodo

mm